



03842-20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

RESPONSABILITA'  
CIVILE  
GENERALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ROSARIA SAN GIORGIO

- Presidente - R.G.N. 12496/2015

VINCENZO CORRENTI

- Consigliere - Cron. 3842

ELISA PICARONI

- Consigliere - Rep. 21

GIUSEPPE TEDESCO

- Consigliere - Ud. 11/06/2019

ROSSANA GIANNACCARI

- Rel. Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12496-2015 proposto da:

GM, rappresentato e difeso da se medesimo ex art.86 cpc elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato CURZIO CICALA;

- ricorrente -

MP

contro  
in nome e nella qualità di erede di AL  
I. MP ME AL  
e nella qualità di erede di AL

MR

- intimati -

2019

1595

avverso il decreto n. 9282/2014 del TRIBUNALE di BARI, depositato il 06/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 11/06/2019 dal Consigliere ROSSANA  
GIANNACCARI.

Cassazione.net

**Rilevato che:**

- con ordinanza depositata il 6.3.2015, il Tribunale di Bari accoglieva, per quanto di ragione, la richiesta di liquidazione del compenso professionale proposta dall'Avv. G                    per le prestazioni svolte in favore di AL                    e MP                    , dal settembre 2013 alla data di rinuncia del mandato, avvenuta nel gennaio 2014, in una controversia ereditaria pendente innanzi al medesimo Tribunale;
- il Tribunale adito applicava, *ratione temporis*, i parametri di cui al DM 140/2012; valutava il valore della causa tenendo conto dell'importo della quota di legittima e liquidava la fase introduttiva riducendola del 50% in considerazione dell'attività svolta, consistita unicamente nella redazione della comparsa di costituzione; escludeva l'aumento per la difesa di più parti, in considerazione della medesima posizione, nonché il rimborso spese forfettario; compensava <sup>per metà</sup> le spese processuali del giudizio di ~~opposizione di costituzione~~; Kp  
ccv
- per la cassazione di detto decreto, ha proposto ricorso l'Avv. MG                    sulla base di sei motivi;
- le controparti sono rimaste intimiate;

**Ritenuto che:**

- con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.28 del Decreto Ministeriale N.55 del 10.3.2014, in relazione all'art.360n.3 c.p.c., per avere il Tribunale applicato le tariffe professionali di cui al DM 140/2012, nonostante il ricorso per la liquidazione delle prestazioni della prestazione fosse stato depositato in data 10.6.2014, sotto la vigenza del citato D.M. 55/2014;
- con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.12 c.p.c. e degli artt. 5 e 6 DM 55/2014, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., perché il valore della lite era stato determinato tenendo conto del valore della quota di legittima lesa mentre avrebbe dovuto essere calcolato tenendo conto anche del valore delle donazioni; sostiene il ricorrente che i propri assistiti, convenuti con l'azione di riduzione, si erano difesi allegando che le donazioni ricevute dalla controparte, in virtù del

- meccanismo della collazione per imputazione, non avevano leso la loro quota di legittima. In ogni caso, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la difesa era stata svolta in favore di due parti, sicchè il valore della causa avrebbe dovuto essere quanto meno raddoppiato;
- con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, e 5<sup>in</sup> del Decreto Ministeriale N.55 del 10.3.2014, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., per avere ridotto del 50% il compenso per la fase introduttiva;
  - con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.4 del DM 55/2014, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., per non avere il tribunale applicato l'aumento del 20% per la difesa delle due parti;
  - con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2 del D.M. n. 55/2014, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. per non aver liquidato il rimborso forfettario nella misura del 15%;
  - i motivi, che vanno trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati;
  - in tema di spese processuali, i nuovi parametri fissati dal Decreto Ministeriale N.55 del 10.3.2014 si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle stesse intervenga successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta ancora vigenti le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (Cassazione Civile, Sezioni Unite C, n. 17405 del 2012; Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, n.31884; Cassazione civile sez. VI, 19/10/2016, n.21205);
  - nella specie, il Tribunale non ha ritenuto applicabile il D.M. 55/2014, in quanto l'attività professionale del ricorrente si era esaurita nel gennaio 2014, con la rinuncia del mandato, anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale ed ha correttamente applicato le tariffe di cui al D.M. 140/2012;

- il valore della controversia, che costituisce il parametro in base al quale va calcolato il compenso del difensore, ai sensi dell'art.5 del D.M. 140/2012, è stato determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta e, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione;
- nella specie, poiché la domanda era relativa alla riduzione della quota di legittima, sul valore della quota oggetto di contestazione andava calcolato il compenso del difensore, indipendentemente dalle difese svolte dai convenuti, volte a provare che il *de cuius* avesse effettuato alla controparte delle donazioni, da porre in collazione, al fine di elidere o ridurre la quota in contestazione;
- in applicazione dell'art.4 del D.M. 140/2012, il Tribunale ha liquidato il compenso, tenendo conto delle diverse fasi che il difensore aveva espletato, e, segnatamente, la fase di studio della controversia e la fase di introduzione del procedimento; considerando che il difensore aveva depositato solamente la memoria di costituzione, ha ridotto il compenso del 50%, ai sensi dell'art.18 del citato decreto, il quale prevede, al secondo comma, la facoltà del giudice di applicare una riduzione fino al 50% sull'importo altrimenti liquidabile in caso di semplicità della controversia;
- il giudice di merito non ha applicato l'aumento della difesa per più parti, considerando che l'art. 4, comma 4, della tariffa professionale approvata con d.m. 20 luglio 2012, n. 140, che consente, nell'ipotesi di assistenza e difesa di una parte nei confronti più controparti, la liquidazione di un compenso unico aumentato sino al doppio, costituisce esercizio di una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità (Cassazione civile sez. I, 10/01/2017, n.269);
- nella specie, la decisione di non applicare l'aumento è stata motivata dalla identica posizione processuale delle parti assistite;

- correttamente è stato escluso il rimborso forfettario per spese generali, pari al 15 per cento del compenso totale per la prestazione, in quanto introdotto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 55/2014, non applicabile alla fattispecie in esame;
- con il sesto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c., per avere il Tribunale compensato per metà le spese del procedimento di liquidazione;
- il motivo non è fondato;
- sulla base del consolidato orientamento di questa Corte, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sussiste anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cassazione Civile, sez. I, 24/04/2018, n. 10113, Cass. Civ., sez. VI, 23/09/2013, n. 21684);
- nella specie, il Tribunale ha compensato per metà le spese del procedimento di liquidazione in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, con il quale era stato chiesto il compenso professionale sulla base dell'erronea determinazione del valore della controversia, parametrata al valore della massa ereditaria e non della quota di legittima lesa;
- il ricorso va, pertanto, rigettato;
- non deve provvedersi sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva;
- ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/2002 (applicabile *ratione temporis*, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11 giugno 2019.

Il Presidente

Maria Rosaria Sangiorgio



Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

17 FEB. 2020

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI